

RICHIESTA DOCUMENTI – MEMORANDUM

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI

PERIODICHE IVA

A partire dal 2017, è stato introdotto l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

SCADENZE PER IL 2017

I trimestre 2017 (gennaio-marzo) → **12.6.2017**

II trimestre 2017 (aprile-giugno) → **18.9.2017**

III trimestre 2017 (luglio-settembre) → **30.11.2017**

IV trimestre 2017 (ottobre-dicembre) → **28.2.2018**

SOGGETTI OBBLIGATI

- gli esercenti attività d'impresa
- gli esercenti arti e professioni

SOGGETTI ESONERATI

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad es. soggetti con operazioni esclusivam. esenti iva art.10, minimi, forfetari, produttori agricoli esonerati, ASD)

CONTENUTO:

- periodo di riferimento a cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione e alcune caratteristiche particolari del soggetto che la presenta (agevolazioni per i subfornitori o per eventi eccezionali);
- totale delle operazioni attive (al netto dell'IVA);
- totale delle operazioni passive (al netto dell'IVA);
- IVA esigibile;
- IVA detratta;
- IVA dovuta o a credito;
- debito del periodo precedente se non superiore a 25,82 euro;
- credito del periodo precedente;
- credito dell'anno precedente;
- versamenti auto UE;
- crediti d'imposta;
- interessi dovuti per liquidazioni trimestrali;
- acconto dovuto;
- IVA da versare o a credito.

I soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d'imposta; pertanto:

- i **soggetti che liquidano l'imposta mensilmente** compilano tre moduli per ogni Comunicazione (un modulo per ciascun mese compreso nel trimestre di riferimento);
- i **soggetti che liquidano l'imposta trimestralmente** compilano un solo modulo per ogni Comunicazione.

SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele trasmissione della Comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).

Lo **Studio** è a disposizione per l'elaborazione e l'invio della suddetta comunicazione previo **compenso** da concordare anticipatamente rispetto all'adempimento; i clienti possono adempiere autonomamente alla predetta scadenza contattando la propria Software-house per l'acquisto del programma.
Il **termine per inoltrare allo Studio** le liquidazioni IVA del I trimestre 2017, è stabilito al **1° giugno 2017**.